

NEWS AMBIENTE

15/04/2024: ULTIMA SCADENZA IDONEITA' RESPONSABILE TECNICO ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI



Si ricorda che **entro il 15/04/2024**, le imprese che stanno usufruendo del regime transitorio per lo svolgimento delle funzioni del Responsabile Tecnico dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (cat. 4-5-8-9-10), devono **nominare un RT idoneo**, in possesso dei requisiti di idoneità ex delibera 6/2017.

Al momento tale ruolo è temporaneamente ricoperto dal Legale Rappresentante dell'Impresa. **Decorsi 30 giorni dal 15/04/2024**, senza aver nominato un RT idoneo, l'Albo avvierà i procedimenti per la **cancellazione** delle autorizzazioni carenti.

Si consiglia di verificare l'idoneità dei propri RT e provvedere alla regolarizzazione di tale figura.

PRODUTTORI RIFIUTI (SPEDITORI): QUANDO NON E' OBBLIGATORIA LA NOMINA DEL CONSULENTE ADR



Il Decreto 7 agosto 2023 – “Regolamentazione dei casi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR”, pubblicato in GU Serie Generale n.220 del 20/09/2023, ha modificato in maniera importante le esenzioni previste per gli **speditori di rifiuti, ovvero per i produttori di rifiuti**.

In particolare:

- **Art. 4: Casi di esenzione per trasporti in colli**

- **Limite massimo operazioni di scarico** (spedizione rifiuti): 24 viaggi/anno solare e 3 viaggi/mese;
- **Limiti quantitativi**, individuati dalla Tabella 1.1.3.6.3 dell'ADR per “esenzione parziale”, suddivisi in base alla categoria di trasporto, al gruppo d'imballaggio e al numero ONU:
 - Categoria di trasporto 0: 0 kg
 - Categoria di trasporto 1: 20 kg
 - Categoria di trasporto 2: 333 kg
 - Categoria di trasporto 4: illimitata

- **Art. 5: Casi di esenzione per spedizioni occasionali**

- Le materie devono essere **caricate alla rinfusa oppure in cisterna**;
 - Le materie devono essere a **basso grado di pericolosità** (gruppo di imballaggio III o categoria di trasporto 3 o 4);
 - **Limite massimo operazioni di scarico** (spedizione rifiuti): 12 viaggi/anno solare, 2 viaggi/mese e 50 ton/anno solare;
- L'Impresa, che rientra nei casi di esenzione sopra descritti, deve **compilare un registro interno** (cartaceo o telematico) per il monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, con i dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e relativo quantitativo netto. Il registro, che serve a **dimostrare il rispetto dell'esenzione**, deve essere **conservato per almeno 5 anni** e tenuto a disposizione degli Enti in caso di controlli ispettivi.

Inoltre, ai sensi dell'art. 7, il Legale Rappresentante dell'Impresa è responsabile della **costante formazione degli operatori** coinvolti nel trasporto di merci pericolose. Tale formazione deve essere **verbalizzata, conservata per almeno 5 anni** e tenuta a disposizione delle Autorità Competenti.

Il Centro Assistenza Ecologica può fornire, alle Imprese che rientrano nell'obbligo di nominare un Consulente ADR, una figura esperta e tecnicamente preparata a ricoprire tale ruolo.

MUD 2024



Dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entro il prossimo **1° marzo**, il nuovo modello da utilizzare per la dichiarazione ambientale dei rifiuti prodotti e gestiti nell'anno 2023. Sono poche le modifiche introdotte rispetto allo scorso anno. La **scadenza** di presentazione del MUD2024 sarà fissata **dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione**.

Si ricorda di **tenere in ordine e aggiornati i documenti** necessari per il prelievo dei dati (registri di carico e scarico, FIR con quarta copia).

NEWS SICUREZZA

ASSENZA PER MALATTIA: VISITA MEDICA PRIMA DEL RIENTRO ALLE ATTIVITA' LAVORATIVE



Con **Interpello n.1 del 06/02/2024** è stato chiesto un chiarimento alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in merito all'art.41 co.2 lett.e-ter D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. "*Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione*". In particolare, si vuole chiarire se anche il lavoratore che non è esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e Vdt), debba comunque essere sottoposto a visita medica prima del rientro al lavoro. Il Ministero afferma che, **solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, devono essere sottoposti alla visita medica** prevista dall'art.41 co.2 lett.e-ter, per verificare l'idoneità alla mansione. Si conferma, quindi, quanto già precisato dalla Corte di Cassazione, che ritiene tale obbligo necessario al fine di accertare se il soggetto possa eseguire le mansioni senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (P.C.T.O.) – EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO



È stata pubblicata la Legge del 03/07/2023 n. 85 di conversione, con modificazioni, del D.L. del 4 maggio 2023 n. 48 (c.d. "**Decreto lavoro**"), che introduce misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, in vigore dal 05/05/2023.

Si evidenzia che l'art.784-quater impone l'obbligo, alle imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza, di **integrare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi con un'apposita sezione** ove siano indicate le **misure specifiche di prevenzione dei rischi e i DPI da adottare per gli studenti** durante i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti. L'integrazione al DVR deve essere **fornita all'Istituzione Scolastica ed è allegata alla Convenzione**. Secondo l'art.2 co.1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., **è equiparato al "lavoratore"** anche il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Anche gli studenti, pertanto, sono sottoposti agli adempimenti previsti dal Testo Unico della Sicurezza, nonostante la specifica finalità didattica e formativa, e la limitata presenza ed esposizione ai rischi.

Pertanto, **in tutti i casi di attivazione di una Convenzione per P.C.T.O., l'Azienda ospitante deve provvedere ad integrare il proprio DVR e a fornirlo all'Istituzione scolastica prima dell'avvio del tirocinio.**

CORTE DI CASSAZIONE: PRIMO CASO IN ITALIA DI CONDANNA DI UN RLS



La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 38914 del 25/09/2023, ha confermato quanto espresso dalla Corte di Appello di Bari, nei confronti del **Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)** di un'Azienda **ritenuto responsabile di omicidio colposo per l'infortunio mortale di un lavoratore**. Il dipendente era stato assunto come impiegato tecnico, ma svolgeva anche mansioni di magazziniere, con utilizzo del muletto, senza essere stato adeguatamente formato. L'infortunio è avvenuto proprio mentre stava eseguendo le attività di magazziniere, rimanendo vittima di un carico di tubolari di acciaio.

La condotta colposa dell'RLS è di **non aver ottemperato ai compiti** che gli erano stati attribuiti per legge (art. 50 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.): ha consentito che il lavoratore fosse adibito a mansioni diverse da quelle contrattuali senza un'adeguata formazione, e non ha sollecitato in alcun modo l'adozione di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le richieste in tal senso da parte dell'RSPP dell'Azienda stessa.

Nella condanna, la Corte di Cassazione ha ritenuto essere più importante il fatto di non aver ottemperato ai propri compiti, piuttosto che considerare la posizione di garanzia che la persona ricopriva all'interno dell'Azienda, in quanto l'RLS faceva anche parte del Consiglio di Amministrazione.

Da questa **sentenza, prima assoluta in Italia**, emergono degli **aspetti importanti**:

- La **sicurezza sul lavoro è una responsabilità condivisa** tra datore di lavoro, lavoratori e figure della sicurezza, e ognuno deve fare la sua parte;
- La **formazione di materia di salute e sicurezza sul lavoro è essenziale e fondamentale** nella prevenzione degli infortuni.